



Cod. Fisc. : 80015590179
Partita IVA : 00841790173

COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia
Via Monte Guglielmo, 42 - 25050 ZONE (BS)
Tel. 030.9870913 – 030.9870083
E-mail: info@comune.zone.bs.it
PEC: protocollo@pec.comune.zone.bs.it

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI ZONE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 27.02.2025
Modificato con deliberazione di C.C. n. 18 del 10.10.2025

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta

Art. 3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

Art. 4 – Misura dell'imposta

Art. 5 – Esenzioni

Art. 6 – Versamento dell'imposta

Art. 7 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Art. 8 – Controllo e accertamento imposta

Art. 9 – Sanzioni

Art. 10 – Riscossione coattiva

Art. 11 – Rimborsi

Art. 12 – Contenzioso

Art. 13 – Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito potrà essere anche destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, come previsto dal D.Lgs 23/11, da determinarsi annualmente nel bilancio di previsione.
2. **L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° GENNAIO al 31 DICEMBRE di ogni anno. Per il solo anno 2025 l'applicazione dell'imposta avrà decorrenza dal 01 APRILE.**
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Zone fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
4. **L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.**

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Zone, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Non sono previste agevolazioni e/o riduzioni dell'imposta per contratti stagionali.
3. La misura dell'imposta è stabilita secondo i criteri riportati nella tabella allegata al presente regolamento.
4. Annualmente la Giunta Comunale può modificare con apposita deliberazione la misura dell'imposta.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori fino al compimento del tredicesimo anno di età.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento dell'imposta di soggiorno dovuta al **Comune di Zone**, entro:
 - il 15 aprile per l'imposta riscossa nel primo trimestre (gennaio-marzo)
 - il 15 luglio per l'imposta riscossa nel secondo trimestre (aprile – giugno)

- il 15 ottobre per l'imposta riscossa nel terzo trimestre (luglio – settembre)

- il 15 gennaio dell'anno successivo per l'imposta riscossa nel quarto trimestre (ottobre- dicembre)

con le seguenti modalità:

a) mediante bonifico bancario

b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale

c) mediante versamento tramite PAGOPA

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Zone sono tenuti a informare, in appositi spazi, nonché sul proprio sito web, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare ~~mensilmente~~ **trimestralmente**¹ all'Ente, entro il 15 del mese successivo al termine del trimestre, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura rispettivamente nel trimestre precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e può essere trasmessa al medesimo anche per via telematica.
4. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti inoltre a trasmettere annualmente all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell'anno successivo, apposito modello dichiarativo secondo le modalità fissate dal MEF.
5. **Trasmettere al Comune di Zone, entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il modello 21 relativo al Conto della Gestione dell'agente contabile. La presentazione può avvenire mediante consegna a mano presso gli uffici comunali, Invio per mezzo di posta raccomandata, in copia originale, o in alternativa per chi è dotato di firma digitale tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.comune.zone.bs.it.**²

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, ~~incompleta~~³ o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della

¹ Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 10.10.2025

² Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 10.10.2025

³ Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 10.10.2025

struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ~~150~~ 25⁴ a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 4, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 4 comma 1 ter. del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011.⁵

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione della corte di giustizia tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 13

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza **dal 01 aprile 2025**.

⁴ Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 10.10.2025

⁵ Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 10.10.2025

TABELLA A)

**MISURE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
ANNO 2025**

STRUTTURE ALBERGHIERE

Classificazione	Imposta (euro)
1 stella	1,50
2 stelle	1,50
3 stelle	1,50
4 stelle	1,50
5 stelle	1,50

CAMPEGGI

Classificazione	Imposta (euro)
Campeggi	1,50

STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE

Classificazione	Imposta (euro)
Bed & Breakfast	1,50
Affittacamere	1,50
Residence	1,50
Agriturismo	1,50
Casa vacanze – casa per ferie - altre strutture ricettive	1,50